

Newsletter ai Soci della Camera di Commercio Italo-Russa: marzo 2026

NOTIZIA I: Petrolio russo: dal 1° febbraio 2026 scende il *price cap* a USD 44,1 al barile

Con l'entrata in vigore, il **1° febbraio 2026**, del [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2026/124](#) del 16 gennaio 2026, l'Unione europea ha aggiornato il tetto massimo di prezzo applicabile al greggio russo (oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi, codice CN 2709 00): il nuovo limite è fissato a **USD 44,1 al barile**, in ribasso rispetto al precedente valore di USD 47,6. La logica del *price cap* non si traduce in un divieto assoluto di operare con il greggio russo, ma in un **meccanismo condizionato alla soglia di prezzo**. Ai sensi dell'art. 3 *quindecies*, par. 1 e 4, del [Regolamento \(UE\) 833/2014](#), una volta superato il limite di USD 44,1 al barile scattano due ordini di divieti:

- il divieto di **commercio, intermediazione e trasporto** verso paesi terzi del greggio russo, incluso il trasbordo da nave a nave;
- il divieto di **assistenza tecnica, finanziaria e di intermediazione** connessa alle medesime attività.

La modifica introdotta aggiorna l'Allegato XXVIII del Regolamento (UE) 833/2014 e si inserisce nel quadro del sistema sanzionatorio dell'UE nei confronti della Russia, che persegue un duplice obiettivo: garantire un certo livello di approvvigionamento russo al mercato globale del petrolio, con effetto calmierante sui prezzi, e al contempo limitare i proventi energetici che potrebbero finanziare l'aggressione militare russa contro l'Ucraina, ritenuta una delle cause strutturali dell'inflazione energetica globale.

Il nuovo importo non è frutto di una scelta discrezionale, ma dell'applicazione del meccanismo automatico di aggiornamento introdotto con il 18° pacchetto sanzionatorio UE, entrato in vigore nel luglio 2025. In base a tale meccanismo, il *price cap* viene ricalcolato periodicamente applicando uno sconto fisso del 15% sul prezzo medio di mercato del greggio *Urals* registrato nel precedente periodo di riferimento. Il risultato dell'ultimo aggiornamento ha portato alla riduzione da USD 47,6 a USD 44,1 al barile, oggi in vigore.

Le aziende che operano nella filiera, operatori commerciali, armatori, spedizionieri, istituti finanziari e assicurativi, sono pertanto tenute a verificare in modo sistematico che il prezzo di acquisto del petrolio greggio russo non superi la nuova soglia, pena l'applicazione dei divieti sopra descritti.

Sul fronte dei contratti già in essere, il Regolamento prevede un **periodo transitorio di 90 giorni**: i contratti validamente conclusi sotto il precedente tetto di USD 47,6 al barile possono essere eseguiti fino al **16 aprile 2026**.

È tuttavia essenziale chiarire che **il periodo di transizione non consente la conclusione di nuovi contratti con il precedente tetto sui prezzi** (USD 47,6 al barile), ma soltanto l'**esecuzione** degli impegni contrattuali già assunti, nell'ottica di una loro graduale cessazione e di un altrettanto graduale adeguamento al nuovo tetto sui prezzi. L'obiettivo è consentire una transizione graduale verso il nuovo limite, non una proroga del regime precedente.

Le aziende con contratti attivi sono quindi invitate a **verificare con urgenza** la propria posizione contrattuale e, ove necessario, ad avviare le negoziazioni per adeguare i termini economici entro la scadenza del 16 aprile 2026.

NOTIZIA II: 20° pacchetto sanzionatorio contro la Russia: la proposta c'è, ma l'unanimità manca

Nel febbraio 2026 la Commissione ha presentato una proposta per il [20° pacchetto](#) di sanzioni contro la Russia con un perimetro particolarmente ampio. I principali contenuti riguardano

- **Settore marittimo e petrolifero:** misure molto più stringenti sui servizi UE legati al petrolio russo, con un quasi-divieto totale su trasporto, assicurazioni, intermediazione e certificazione, con specifico focus sulla cosiddetta *shadow fleet*;
- **Settore finanziario:** nuove designazioni di banche russe e, potenzialmente, di istituti di paesi terzi coinvolti nell'elusione delle sanzioni, con attenzione al mondo delle criptovalute;
- **Restrizioni commerciali:** nuovi divieti di esportazione di beni *dual use*, tecnologie avanzate, cyber e materiali critici; nuovi divieti di importazione su metalli, prodotti chimici, minerali e ammoniaca;
- **Contrasto all'elusione:** attivazione dell'*Anti-Circumvention Tool*, uno strumento che limita le esportazioni UE verso paesi terzi ad alto rischio di re-export verso la Russia (tra i beni monitorati: macchine CNC, radio e tecnologie sensibili);
- **Designazioni individuali:** nuovi soggetti legati al complesso militare-industriale russo, alla logistica petrolifera, alla propaganda e all'apparato repressivo.

Tuttavia, il pacchetto **non è ancora in vigore**: i regolamenti sanzionatori UE richiedono l'unanimità degli Stati membri, che al momento non è raggiunta.

Il principale ostacolo è il veto ungherese, con Budapest che ha condizionato il via libera a questioni energetiche (transito di petrolio verso Ungheria e Slovacchia) e al parallelo prestito UE da 90 miliardi all'Ucraina. A ciò si aggiungono le riserve della Slovacchia sull'intero pacchetto e le resistenze di alcuni Stati membri sulle misure relative allo shipping e sull'utilizzo aggressivo dell'*Anti-Circumvention Tool*.

L'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas ha definito lo stallo un "setback", riconoscendo che l'obiettivo politico di approvare il pacchetto entro il 24 febbraio (quarto anniversario dell'invasione) non è stato centrato.

Pur in assenza di un testo definitivo, le imprese che operano con la Russia o con paesi terzi a rischio di re-export sono **fortemente invitate a monitorare l'evoluzione del negoziato**. Le misure proposte, se adottate, avrebbero un impatto significativo su più fronti:

- **Operatori marittimi e assicurativi** dovranno valutare l'eventuale applicabilità del quasi-divieto sui servizi legati al petrolio russo;

- **Esportatori di beni dual use e tecnologie sensibili** dovranno rivedere le proprie catene di fornitura e le destinazioni finali dei prodotti, anche alla luce dell'*Anti-Circumvention Tool*;
- **Istituti finanziari** dovranno verificare la propria esposizione verso banche e soggetti potenzialmente designati.

Il consiglio operativo è di avviare sin d'ora una mappatura dei rischi, così da essere pronti all'adeguamento non appena il pacchetto, o una versione di compromesso, verrà approvato.

NOTIZIA III: Gas russo: l'Agenzia delle Dogane aggiorna le istruzioni operative con la circolare n. 7/2026

Con la [circolare n. 7 del 12 marzo 2026](#), l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ("ADM") ha integrato e aggiornato le istruzioni operative relative al [Regolamento \(UE\) 2026/261](#), che disciplina la graduale eliminazione delle importazioni di gas naturale russo. Il documento fa espressamente riferimento alla precedente [circolare n. 5 del 17 febbraio 2026](#), che aveva fornito il primo quadro applicativo del regolamento unionale, affrontando la verifica documentale per il rilascio delle autorizzazioni preventive all'importazione, il monitoraggio delle operazioni di transito di gas e GNL e il rafforzamento dei controlli doganali per prevenire elusioni, triangolazioni e anomalie nella supply chain.

In questo quadro, la circolare n. 7/2026 assume un notevole rilievo perché interviene sui profili più operativi della disciplina: il documento introduce maggiore flessibilità nella prova dell'origine del gas, aggiorna le istruzioni dichiarative con nuovi codici da utilizzare in dogana a partire dal 18 marzo 2026 e apre, in via transitoria, alla possibilità di rilasciare l'autorizzazione unica per importazioni via pipeline anche a operatori non AEO, previo parere favorevole del MASE (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica). La nuova circolare, quindi, completa la n. 5/2026 e la rende più aderente alle esigenze applicative emerse nelle prime settimane di attuazione.

La nuova circolare non modifica l'impostazione di fondo, ma interviene sui profili più operativi della disciplina, introducendo tre novità principali:

- **maggiore flessibilità** nella prova dell'origine del gas;
- **aggiornamento delle istruzioni dichiarative**, con nuovi codici doganali da utilizzare a partire dal **18 marzo 2026**;
- **possibilità transitoria** di rilasciare l'autorizzazione unica per importazioni via pipeline anche a operatori **non certificati AEO**, previo parere favorevole del MASE (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica).

Il combinato disposto delle due circolari conferma che la compliance in materia di importazione di gas e GNL richiede oggi un presidio attento, sia sul piano documentale sia su quello dichiarativo. In concreto, gli operatori del settore sono invitati a:

- **aggiornare le procedure interne e le check list operative** alla luce dei nuovi codici doganali, applicabili dal 18 marzo 2026;

- **verificare lo stato di certificazione AEO** e, in sua assenza, valutare se ricorrere alla procedura transitoria con parere MASE;
- **rivedere la documentazione sull'origine del gas**, tenendo conto della maggiore flessibilità ora riconosciuta dall'ADM.

Il quadro normativo resta unitario, ma la circolare n. 7/2026 lo rende più puntuale: chi non ha ancora allineato le proprie procedure alla circolare n. 5 deve farlo con urgenza, adeguandosi contestualmente alle novità introdotte.